

DICHIARAZIONI

Spese sanitarie e 730 precompilato: ultimi controlli prima dell'invio

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La stagione 730/2019 si avvia al termine: **il 23 luglio è l'ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato** all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'applicazione web. Per accedere alla dichiarazione precompilata è necessario **possedere le credenziali** (Spid, Agenzia delle Entrate, Inps con pin dispositivo, Cns).

Tra le diverse detrazioni previste dal Tuir, quella delle **spese sanitarie rappresenta la tipologia più richiesta dai contribuenti**; i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini **nel periodo d'imposta 2018** e comunicati all'Agenzia da farmacie, studi medici, cliniche, ospedali, ecc. **ammontano a 754 milioni** di euro. Per questo motivo, tali voci di spesa sono monitorate con particolare attenzione dall'Amministrazione in fase di controllo.

In linea generale per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione dall'Irpef pari al **19% della spesa sostenuta**, con una **franchigia di 129,11 euro**. Per la verifica del **sostenimento della spesa**, i documenti rilevanti sono costituiti unicamente dalle **fatture**, dalle **ricevute fiscali** e dagli **scontrini "parlanti"**: non è necessario esibire la prova del pagamento. Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano **effettivamente a carico di chi le ha sostenute** e nel limite dell'imposta lorda annua; l'eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso o utilizzata nel periodo d'imposta successivo.

La detrazione è ammessa anche per le spese sanitarie **sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** e, in alcuni casi, nell'interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario).

Sul punto ricordiamo che un **familiare è considerato fiscalmente a carico** se possiede un reddito complessivo uguale o inferiore a **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili (**dal 1° gennaio 2019**, per i figli di età non superiore a 24 anni, il limite è stato **incrementato a 4.000 euro**).

In presenza di **polizze assicurative** che **rimborsano le spese mediche** sostenute, la detrazione può essere comunque riconosciuta, qualora trattasi di:

- premi di assicurazioni sanitarie **versati dal contribuente**;
- assicurazioni sanitarie stipulate dal proprio sostituto d'imposta o pagate dallo stesso, con o senza trattenuta a carico del dipendente; in tal caso i premi versati per questa

tipologia di assicurazioni sono **evidenziati nella Certificazione unica** rilasciata dal sostituto.

La detrazione è ammessa in quanto **i premi pagati non hanno determinato alcun beneficio fiscale** in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito.

Non si considerano, invece, **rimaste a carico del contribuente** le spese rimborsate a fronte di **contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta** o pagate dallo stesso contribuente a enti o casse aventi **esclusivamente fine assistenziale** che, fino a **3.615,20 euro**, **non hanno concorso a formare il reddito imponibile**. Anche in questo caso i contributi sono indicati nella Certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta; resta ferma la possibilità di portare in detrazione la **differenza tra la spesa sostenuta e la quota rimborsata da fondo**.

Se i contributi versati sono **superiori al limite di 3.615,20 euro**, è possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, **anche una quota parte di quella rimborsata**, calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il tetto di 3.615,20 euro e il totale dei contributi versati.

Così, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia versato 5.000 euro di **contributi per assistenza sanitaria**, sostenendo spese mediche per 10.000 euro con un rimborso delle stesse pari a 8.000 euro, lo stesso potrà portare in detrazione 2.000 euro di spese mediche (parte non rimborsata).

Per calcolare la **quota detraibile delle spese rimborsate** bisogna prima determinare la percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza, rispetto al limite di 3.615,20 euro, e il totale dei contributi versati. Tale percentuale è quindi pari a $(5.000 - 3.615,20) / 5.000 = 27,7\%$. Pertanto, la quota detraibile delle spese rimborsate è $8.000 \times 27,7\% = 2.216$ euro. Nel nostro esempio, il contribuente potrà detrarre nel **riga E1** del modello 730 4.216 euro (2000 + 2.216).

Sono detraibili anche le **spese mediche sostenute all'estero**: in tal caso è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni richieste per le spese sostenute in Italia. Se la **documentazione è in lingua straniera** è necessaria la traduzione; se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso, mentre per i documenti redatti in una lingua diversa, è richiesta una traduzione giurata.

È possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in **quattro quote annuali costanti** di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo (righe E1, E2 ed E3) è **superiore a 15.493,71 euro**, al lordo della franchigia di 129,11 euro. La scelta tra rateizzazione e detrazione in un'unica soluzione va effettuata **al momento della presentazione della dichiarazione** dei redditi relativa all'anno in cui le spese sono state effettuate ed è **irrevocabile**.

A partire dal 1° gennaio 2017 è inoltre possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al

19% delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'[articolo 7 D.M. 08.06.2001](#) (esclusi gli alimenti destinati ai lattanti).

Il Registro può essere consultato sul [sito del Ministero della Salute](#); si ricorda che la detrazione è attualmente prevista solo per gli **anni 2017 e 2018**.

La spesa deve essere certificata con fattura o scontrino fiscale “parlante”, che deve specificare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, oltre al codice fiscale del destinatario di questi alimenti.

Si ricorda, infine, che i giustificativi delle spese devono essere **conservati** dal contribuente fino al termine del periodo di accertamento, vale a dire **fino al 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

